



Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Ufficio internazionale delle epizoozie» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Organizzazione mondiale della sanità animale».

Art. 4 lett. g^{ter}

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

g^{ter}. Border Disease negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti;

Art. 5 lett. y

Abrogata

Art. 15d cpv. 1 lett. f e g

¹ Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

- f. lo scopo d'utilizzazione secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004² sui medicinali veterinari (OMVet);
- g. una sezione per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore secondo l'articolo 23 OMVet e della

RS

¹ RS **916.401**

² RS **812.212.27**

dichiarazione sanitaria secondo l'articolo 24 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016³ concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC);

Art. 17l Conservazione dei dati

¹ Il gestore della banca dati sui cani conserva i dati rilevati secondo l'articolo 17c capoverso 1 della presente ordinanza e l'articolo 74 capoverso 6 dell'ordinanza del 23 aprile 2008⁴ sulla protezione degli animali (OPAn).

² I dati relativi al detentore vengono cancellati dieci anni dopo il decesso dell'ultimo cane.

Art. 22 Controllo degli effettivi

¹ Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:

- a. le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda;
- b. il numero o il peso totale degli animali acquatici per specie;
- c. nel caso di entrate e uscite di animali acquatici, uova e seme:
 1. il luogo di provenienza o di destinazione oppure le acque di provenienza o di destinazione,
 2. la specie,
 3. il numero o il peso totale,
 4. l'età,
 5. la data dell'entrata e dell'uscita;
- d. nel caso di uscite di prodotti:
 1. il luogo di destinazione,
 2. la specie,
 3. il peso totale,
 4. la data dell'uscita;
- e. la mortalità in ogni unità epidemiologica.

² I documenti relativi al controllo degli effettivi devono essere conservati per tre anni ed esibiti su richiesta agli organi della polizia epizootica e agli organi preposti alla vigilanza sulla pesca.

³ RS **817.190**

⁴ RS **455.1**

Art. 22a Documentazione dei risultati, delle vaccinazioni e dei prodotti terapeutici

La documentazione dei risultati diagnostici, delle vaccinazioni e dell'impiego di prodotti omologati ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁵ sui biocidi (OBioc) a scopo terapeutico dell'effettivo deve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi della polizia epizootica.

Art. 22b Buona prassi igienica

¹ Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l'introduzione e la diffusione di agenti patogeni.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche in materia di buona prassi igienica.

Art. 22c Certificato d'accompagnamento

¹ Se animali acquatici vivi sono trasferiti in un'altra azienda di acquacoltura, il detentore deve rilasciare un certificato d'accompagnamento in forma cartacea e conservarne una copia.

² Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'indirizzo dell'azienda di acquacoltura da cui gli animali provengono;
- b. la specie animale;
- c. la data in cui gli animali sono portati via dall'azienda di acquacoltura;
- d. l'indirizzo dell'azienda di acquacoltura nella quale gli animali sono trasferiti;
- e. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda di acquacoltura non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.

³ Gli articoli 11*b* capoversi 3 e 4, 12 capoverso 2, 12*a* e 13 si applicano per analogia.

22d Trasferimento di animali acquatici in un ambiente idrico

La documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambiente idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni.

Art. 23 cpv. 2 lett. d^{bis}

² Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:

- d^{bis}. la documentazione di cui all'articolo 22*a*;

Art. 34 cpv. 3–5

³ La patente è rilasciata se il richiedente:

- a. ha partecipato a un corso d'introduzione e ha superato l'esame; e
- b. ha conseguito una formazione per il personale addetto al trasporto di animali ai sensi dell'articolo 150 OPAn⁶ e ha superato l'esame.

⁴ e ⁵*Abrogati*

Art. 35 Rinnovo e revoca della patente per il commercio di bestiame

¹ La patente per il commercio di bestiame viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di formazione continua nei tre anni della sua validità.

² Il rinnovo della patente per il commercio di bestiame può essere soggetto a oneri, in particolare se l'attività del commerciante di bestiame ha dato adito a contestazioni.

³ La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di:

- a. violazione grave da parte del commerciante di bestiame o del suo personale nell'ambito del commercio di bestiame delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizootie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici o di agricoltura;
- b. mancata frequentazione del corso di formazione continua da parte del commerciante di bestiame.

⁴ Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame in ASAN.

Art. 36 cpv. 2 lett. b

² Lo svolgimento dei corsi può essere affidato a un'organizzazione. Tale organizzazione deve poter dimostrare:

- b. di disporre di un certificato ISO 29990:2010 o eduQua:2012 valido o di una certificazione equivalente per le istituzioni di formazione per adulti, la cui certificazione deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione di sistemi di gestione accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁷ sull'accREDITamento e sulla designazione.

Art. 37–37b

Abrogati

Art. 38 cpv. 1

¹ I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell'articolo 4 OMCC⁸.

⁶ RS 455.1

⁷ RS 946.512

⁸ RS 817.190

Art. 48 cpv. 1 e 2

¹ Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizootie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunologici omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici o da un Paese con un controllo dei medicinali equivalente e inoltre approvati dall'USAV. L'USAV rilascia l'approvazione, nella misura in cui l'utilizzo del prodotto immunologico non è vietato in base alla presente ordinanza. I prodotti immunologici possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità.

*² Abrogato**Art. 59 cpv. 3*

³ Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura degli apiari occupati e di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l'apiario diventi una fonte di propagazione di epizootie. Le dimore fornite dall'essere umano alle api devono essere costruite in modo che in ogni momento sia possibile accedervi per i controlli e aprire i favi.

Art. 61 cpv. 2

² L'obbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, al personale dei servizi di sanità animale e a quello che garantisce il controllo della produzione primaria, ai tecnici d'inseminazione, ai commercianti di bestiame, al personale delle aziende di eliminazione, al personale dei macelli, come pure al personale delle autorità di polizia e di dogana.

Art. 74 cpv. 1

¹ Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi in commercio conformemente all'OBioC⁹.

Art. 84 cpv. 2 lett. b

² Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- b. l'informazione all'effettivo sotto sequestro secondo l'articolo 87 capoverso 3;

Art. 85 cpv. 2 lett. a

² Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. l'informazione delle prescrizioni ordinate nell'effettivo sotto sequestro secondo l'articolo 87 capoverso 3;

⁹ RS 813.12

Art. 87 **Informazione**

¹ L'USAV e il veterinario cantonale informano la popolazione sulla comparsa di un'epizoozia altamente contagiosa.

² Il veterinario cantonale informa sulle prescrizioni ordinate negli effettivi sotto sequestro e nelle zone di protezione e di sorveglianza.

³ L'informazione all'effettivo sotto sequestro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. indicazioni sulla motivazione dei provvedimenti;
- b. regole di comportamento;
- c. pene in caso di infrazione alle prescrizioni della polizia epizootica.

⁴ L'informazione all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza deve essere pubblica e contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. indicazione dei principali sintomi dell'epizoozia;
- b. regole di comportamento;
- c. estratto delle relative prescrizioni o rimandi.

⁵ Per l'informazione è necessario utilizzare i moduli dell'USAV.

Art. 89 cpv. 1 lett. b

¹ Il veterinario cantonale provvede a:

- b. l'informazione di cui all'articolo 87 capoverso 4;

Art. 95 lett. a

Su proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizootica lo consenta, l'USAV può autorizzare:

- a. una riduzione del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza (art. 88 cpv. 1 e 2) o rinunciare alla loro delimitazione;

Art. 105b cpv. 2^{bis}

^{2bis} In deroga all'articolo 88 capoverso 1, il veterinario cantonale non ordina zone di protezione e di sorveglianza.

Art. 112b cpv. 1 frase introduttiva

¹ In deroga all'articolo 84, in caso di sospetto di epizoozia di peste equina o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto. Egli ordina inoltre: ...

Art. 112c cpv. 1 frase introduttiva

¹ In deroga all'articolo 85, in caso di diagnosi di peste equina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre: ...

Art. 121 cpv. 2 frase introduttiva nonché lett. b e c

² In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:

- b. l'USAV elabora, d'intesa con l'UFAM, l'UFAG, il veterinario cantonale e con il coinvolgimento delle autorità cantonali in materia di caccia e agricoltura e altri specialisti, provvedimenti per eradicare l'epizoozia;
- c. il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di sequestro iniziale, di controllo e di osservazione e ordina i necessari provvedimenti di biosicurezza atti a evitare i contatti tra suini domestici e cinghiali;

Art. 123 cpv. 1^{bis} lett. a

^{1bis} La malattia di Newcastle è diagnosticata se:

- a. è causata da un ortoavulavirus aviario di tipo 1; oppure ...

Art. 123a cpv. 3 e 4

³ In deroga all'articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d'intesa con l'USAV può revocare il sequestro rinforzato di effettivi sospetti di contagio se l'esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l'esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati su un campione di animali sospetti di contagio hanno avuto esito negativo.

⁴ Il sequestro rinforzato dell'effettivo infetto viene revocato trascorsi 21 giorni, dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione.

Art. 124 cpv. 2

² In deroga all'articolo 81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino inattivato approvato dall'USAV. L'USAV può approvare l'importazione di vaccini inattivati tenendo conto degli articoli 7–7e OMVet¹⁰.

Art. 129 cpv. 2

² Se si verifica un aborto in un'azienda detentrica di animali di un commerciante di bestiame o durante l'estivazione, o se in un effettivo di animali a unghia fessa nell'arco di quattro mesi ha abortito più di una femmina, il veterinario è tenuto a svolgere un'analisi.

¹⁰ RS 812.212.27

Art. 137 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla malattia di Aujeszky. In caso di sospetto di epizoozia o in caso di epizoozia, agli effettivi interessati è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 166 cpv. 3

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo dei campioni e sulla loro analisi.

Art. 170 cpv. 3

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo dei campioni e sulla loro analisi.

Art. 172 cpv. 2

² Il sospetto di epizoozia è invalidato quando:

- a. una nuova analisi sierologica di tutti gli animali, effettuata dopo 30 giorni, risulta negativa; oppure
- b. un'infezione da herpesvirus bovino di tipo 1 è stata esclusa mediante diagnosi di laboratorio.

Art. 174b cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da BVD quando soddisfano i criteri seguenti:

- a. negli ultimi 18 mesi nessun animale persistentemente infetto dal virus della BVD era presente nell'effettivo;
- b. nessun animale dell'effettivo è sottoposto al divieto di trasferimento a causa dei provvedimenti contro la BVD;
- c. la sorveglianza dell'effettivo per un periodo di tempo che dipende dal metodo di analisi non ha rivelato alcun indizio di infezione;
- d. negli ultimi 12 mesi vi sono stati solo aumenti di animali provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute indenni da BVD o di animali sottoposti almeno una volta ad analisi virologica della BVD con esito negativo.

^{1bis} In caso di sospetto di contagio, di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all'effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino a quando non saranno nuovamente soddisfatti i criteri di cui al capoverso 1.

Art. 174e cpv. 1 lett. g e h, 2, 2^{bis} e 3

¹ In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di animali infetta. Ordina inoltre:

- g. il divieto di trasferimento dei vitelli di animali di cui alla lettera d, il quale cessa se l'esito dell'esame virologico è negativo;
- h. l'elaborazione e l'attuazione di un piano di risanamento individuale.

² Egli revoca il sequestro semplice di 1° grado non appena sono stati eliminati tutti gli animali infetti dell'effettivo, sono stati conclusi gli accertamenti epidemiologici ed è stata esclusa mediante diagnosi di laboratorio un'attuale circolazione del virus nell'effettivo.

^{2bis} Ordina che per 12 mesi dalla data di eliminazione dell'ultimo animale infetto dell'effettivo:

- a. le femmine di età superiore agli otto mesi siano sottoposte al divieto di trasferimento;
- b. i vitelli neonati e quelli nati morti entro cinque giorni dal parto siano sottoposti a esame virologico riguardo alla BVD e che sia imposto un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all'esito negativo delle analisi.

³ Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d o del capoverso ^{2bis} lettera a fino all'esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l'azienda detentrica di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174f Mercati ed esposizioni di bestiame

Ai mercati e alle esposizioni di bestiame possono essere condotti soltanto animali tenuti almeno da 30 giorni in aziende detentrici di animali ufficialmente riconosciute indenni da BVD.

Art. 174f^{bis} Trasferimento di animali

¹ Possono essere trasferiti soltanto animali provenienti da aziende detentrici di animali ufficialmente riconosciute indenni da BVD.

² Sono esclusi gli animali risultati virologicamente negativi alla BVD almeno una volta prima del trasferimento e gli animali consegnati per la macellazione diretta o per l'estivazione esclusivamente insieme ad animali provenienti dalla stessa unità epidemiologica.

³ Il capoverso 2 non si applica al trasferimento di animali nelle aziende detentrici di animali di cui agli articoli 174f e 174f^{ter}.

Art. 174f^{ter} Aziende di allevamento, pascoli comunitari ed estivazioni

In aziende di allevamento, sui pascoli comunitari e sulle estivazioni in cui animali provenienti da più unità epidemiologiche sono in contatto tra loro possono essere condotti soltanto animali provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute ufficialmente indenni da BVD.

Art. 183 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS). In caso di sospetto o di epizootia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 184 cpv. 1 lett. f, 2 e 2^{bis}

¹ Vi è sospetto di PRRS quando:

- f. per un'inseminazione artificiale, un trasferimento di ovuli o di embrioni sono stati utilizzati seme, ovuli o embrioni importati.

² Non vi è sospetto ai sensi del capoverso 1 lettera f se per un'inseminazione artificiale, un trasferimento di ovuli o di embrioni sono stati utilizzati seme, ovuli o embrioni congelati importati di una partita che soddisfa le seguenti condizioni:

- a. il giorno del prelievo del materiale germinale agli animali portatori è stato prelevato sangue risultato sierologicamente e virologicamente negativo al test del virus di PRRS;
- b. il seme raccolto dai verri donatori è stato analizzato per il virus della PRRS con esito negativo;
- c. nell'azienda di provenienza degli animali donatori, vengono eseguite regolari analisi sierologiche per la PRRS e queste analisi hanno dato esiti costantemente negativi per almeno 90 giorni dopo la raccolta del materiale germinale;
- d. i metodi utilizzati per le analisi di cui alle lettere a–c sono stati valutati dall'IVI e ritenuti adeguati.

^{2bis} Il capoverso 2 si applica, per analogia, al seme, agli ovuli e agli embrioni freschi, a condizione che provengano da un Paese indenne da PRRS e da un'azienda che effettua regolarmente analisi sierologiche per la PRRS. In questi casi, non sono richieste le analisi sierologiche di cui al capoverso 2 lettera c seconda parte del periodo fino a 90 giorni dalla raccolta del materiale germinale.

Art. 185 cpv. 2 lett. a–c

² Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. l'analisi sierologica e virologica delle scrofe madri interessate se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;
- b. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali della categoria di età interessata quando nell'effettivo si sono manifestati altri problemi;
- c. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali dell'unità produttiva interessata quando è emerso un risultato singolo sierologicamente positivo;

Art. 238a cpv. 1 frase introduttiva

¹ In caso di diagnosi di paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di animali infetta. Ordina inoltre che ...:

*Titolo dopo l'art. 239h***Sezione 8b: Border Disease negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti***Art. 239i* Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alla lotta contro la Border Disease (BD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti a seguito della messa in evidenza del virus della BD nell'ambito della lotta e della sorveglianza della BVD.

² È diagnosticata la BD negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti se l'esito di un'analisi virologica secondo un metodo autorizzato dall'USAV è positivo e il virus della BD è stato rilevato mediante analisi genetico-molecolari nel laboratorio di riferimento.

Art. 239j Sospetto di contagio

¹ Vi è sospetto di contagio di BD se sussistono indizi epidemiologici di un possibile contagio degli animali di un effettivo con il virus della BD, anche se la fonte del contagio non può più essere identificata mediante la diagnosi di laboratorio.

² In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di trasferimento degli animali presumibilmente entrati in contatto con il virus della BD e per i quali non si può escludere una gravidanza.

³ Il divieto di trasferimento di un animale viene abrogato se:

- a. risulta non gravido o la gravidanza termina prematuramente;
- b. l'esito dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo.

⁴ Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 2 fino all'esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l'azienda detentrica di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 239k Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di BD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di animali infetta. Ordina inoltre:

- a. la macellazione dell'animale infetto e dei discendenti delle femmine infette;
- b. l'individuazione e l'esame virologico della madre dell'animale infetto;

- c. lo svolgimento di accertamenti epidemiologici negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti al fine di identificare la fonte di contagio e possibili altri animali infetti;
- d. l'identificazione degli animali entrati in contatto con l'animale infetto e per i quali non si può escludere una gravidanza;
- e. l'esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da animali di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;
- f. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera d, il quale cessa se essi risultano non gravidi o in caso di fine prematura della gravidanza, oppure se l'esito dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo;
- g. il divieto di trasferimento dei vitelli di animali di cui alla lettera d, il quale cessa se l'esito dell'esame virologico è negativo;
- h. l'adozione di misure ragionevoli destinate a proteggere gli animali dall'infezione nel caso di piccoli ruminanti che possono essere presenti nell'azienda detentrica di animali e non possono essere esclusi come fonte di contagio.

² Al termine degli accertamenti epidemiologici il veterinario cantonale revoca il sequestro semplice di 1° grado, tuttavia al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione di tutti gli animali infetti dell'effettivo.

³ Ordina che per 12 mesi dalla data di eliminazione dell'ultimo animale infetto dell'effettivo, tutti i vitelli neonati e quelli nati morti entro cinque giorni dal parto siano sottoposti a esame virologico riguardo alla BD e che sia imposto un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all'esito negativo delle analisi.

⁴ Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all'esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l'azienda detentrica di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 239l Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la BD sono vietate.

Art. 274e Provvedimenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza

¹ Nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza sono vietati l'offerta, il trasferimento nonché l'introduzione nelle zone di api e di bombi, di attrezzature apistiche usate, di miele in favo e di sottoprodotti apicoli. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati.

² Il veterinario cantonale può autorizzare, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza:

- a. il trasferimento di api e di bombi all'interno della zona di protezione o all'interno della zona di sorveglianza;

- b. l'introduzione di api e di bombi dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione;
- c. l'introduzione di api e di bombi da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza.

³ Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di protezione, l'ispettore degli apiari controlla se gli apiari ivi ubicati, le aziende apicole e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale sono infestati da piccolo coleottero dell'alveare. Negli apiari in cui non ha diagnosticato l'infestazione installa trappole che controlla regolarmente.

⁴ Nella zona di protezione, tutti i nidi di bombi noti al veterinario cantonale competente e giunti al termine del loro periodo di utilizzo devono essere imballati in modo sicuro, congelati e conservati dal detentore di bombi fino al momento dell'ispezione da parte dell'ispettore degli apiari. Le colonie di bombi ancora attive che non possono essere controllate senza distruggere irreversibilmente il nido di bombi devono essere distrutte in anticipo dal detentore di bombi o dall'ispettore degli apiari e conservate imballate in modo sicuro e congelate fino al momento del controllo.

⁵ Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di sorveglianza, negli apiari prescelti dal veterinario cantonale l'ispettore degli apiari installa trappole che controlla regolarmente. Può affidare questi compiti agli apicoltori. In questo caso gli apicoltori devono notificargli regolarmente i risultati del controllo. L'USAV fissa in direttive tecniche il numero minimo di apiari da controllare.

⁶ La primavera successiva alla comparsa dell'epizoozia tutti gli apiari ubicati nella zona di protezione e le aziende apicole infestate l'anno prima devono essere sottoposti a un controllo successivo da parte dell'ispettore degli apiari.

Art. 282b Svolgimento ed esecuzione dei provvedimenti

L'USAV può emanare prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento e all'esecuzione dei provvedimenti in caso di epizoozia.

Art. 295a cpv. 2

² Le imprese forniscono informazioni ai viaggiatori mediante manifesti, fogli informativi o tabelloni elettronici nonché sui loro siti Internet.

Art. 312 cpv. 2 lett. e

² Un laboratorio è riconosciuto se:

- e. è collegato al sistema d'informazione per i risultati dei controlli e delle analisi (ARES) secondo l'ordinanza del 27 aprile 2022¹¹ concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.

¹¹ RS 916.408

Art. 312c cpv. 2 frase introduttiva, lett. b e cpv. 2^{bis}

² Per le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica devono notificare regolarmente ad ARES i seguenti dati:

- b. i risultati convalidati e rilasciati di queste analisi;

^{2bis} I dati relativi alle analisi sulle epizoozie soggette a notifica devono essere notificati quotidianamente. In situazioni di emergenza, l'USAV può richiedere una frequenza di notifica più elevata.

Inserire prima del titolo dopo il capitolo 5

Art. 312d Obblighi dei laboratori per le analisi commissionate da privati o organizzazioni di diritto privato

¹ I laboratori devono notificare ad ARES tutti i dati relativi alle analisi per le epizoozie soggette a notifica se:

- a. i laboratori sono riconosciuti dall'USAV per questa analisi; e
- b. l'analisi è stata commissionata da un privato o da un'organizzazione di diritto privato.

² L'articolo 312c capoversi 2 e 2^{bis} si applica per analogia.

II

L'ordinanza del 27 maggio 2020¹² sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso è modificata come segue:

Allegato 1 elenco 2 n. 2.17

2.17	Azienda che commercia bestiame	4
------	--------------------------------	---

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il

² Gli articoli 174b capoversi 1 e 1^{bis}, 174^{bis} e 174^{ter} entrano in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi